

(N. 1560)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1956

Passaggio nei ruoli del personale d'ordine (gruppo C) del corpo forestale dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie.

ONOREVOLI SENATORI. — L'importanza che il Corpo forestale dello Stato assume nel quadro della vita nazionale in uno dei più delicati ed importanti settori economico-sociali esige una particolare attenzione anche nella scelta degli elementi che ne compongono la struttura organica dei ruoli. Ora, mentre per quanto riguarda il personale dei gruppi A e B l'Amministrazione è sufficientemente garantita nelle sue particolari esigenze, dall'articolo 12 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (laurea in scienze forestali o in scienze agrarie o ingegneria civile per il primo; diploma di perito agrario o di geometra o di ragioniere per il secondo), non altrettanto viene previsto per il personale d'ordine per il quale è sufficiente il titolo di studio generico, richiesto per l'ammissione in qualsiasi altro impiego, senza tener conto delle particolarità derivanti dalla caratteristica dei servizi del Corpo forestale che implica una preparazione *ad hoc*.

L'esperienza del passato sta a confermarcelo anche perchè mai si è ancora dato il caso di assunzioni di personale d'ordine, nell'Ammi-

nistrazione forestale, se non previa scelta fra quello formante il ruolo del « Personale di custodia » della stessa, tenuto conto di un certo periodo di anni di servizio prestato in ufficio.

Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione tende appunto al rispetto di questa precipua e tradizionale esigenza.

Dopo l'approvazione della legge delega è opinione generale che, nella materia del rapporto del pubblico impiego, la legislazione debba essere fatta con criteri unitari in un provvedimento di riordinamento di carattere generale.

Nel caso specifico, però, sarebbe estremamente dannoso opporre questa pregiudiziale; in questo caso, come ho modo di dimostrare, si tratta di porre rimedio a certi inconvenienti di natura piuttosto grave, determinati da norme contenute negli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo.

Spinta dal bisogno l'Amministrazione forestale che, sin dal 1948 ha vacante il ruolo di gruppo C, potrebbe essere costretta a bandire il relativo concorso (senza poter attendere la emanazione di particolari norme inserite nei

provvedimenti delegati al Governo) con le conseguenze che si vogliono evitare nell'interesse, particolarmente, della stessa Amministrazione.

Nè è da supporre che possa essere questo il primo, e forse l'ultimo, provvedimento di carattere straordinario che particolari esigenze inducono ad approvare al di fuori della legge delega.

Un caso tipico si è avuto in questi giorni: la 1^a Commissione della Camera e quella del Senato hanno approvato, in sede deliberante, un progetto di legge d'iniziativa del Ministro dell'interno recante disposizioni per il « Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Il provvedimento in parola che, per il disposto dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538, si estende anche ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale priverebbe l'Amministrazione forestale di un certo numero di personale particolarmente preparato qualora venisse ritardata l'approvazione del presente disegno di legge.

Con l'articolo 2 si vuole ovviare, nello spirito delle premesse contenute nella presente relazione, in via transitoria ai gravi inconvenienti che da una pura e semplice applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, potrebbe derivare ai servizi del Corpo forestale, ed al personale tecnico di cui alla lettera c) dell'articolo 8 del precitato decreto n. 804. Senza questo provvedimento, infatti, accadrebbe che proprio nel particolare momento in cui il Corpo forestale ha maggiore bisogno del più spedito ed organico funzionamento, per i nuovi e decuplicati compiti derivatigli e derivanti dall'applicazione delle leggi sulle aree depresse, della Cassa per il Mezzogiorno, di quella più esclusiva ed impegnativa sulla montagna e dai continui accidenti alluvionali che ne mettono a dura prova l'attività, verrebbe ad immettersi nei ruoli, senza alcuna selezione, od altra garanzia, personale inesperto o digiuno di ogni elementare cognizione del servizio forestale.

A tale inconveniente va aggiunto il fatto più grave che è questo: mentre per l'ammissione del personale proveniente dal Corpo forestale in virtù dell'articolo 24 del precitato

decreto legislativo n. 804, sono richiesti titoli di studio congiunti all'esito favorevole di un apposito concorso di esami, gli estranei al Corpo dovrebbero invece essere immessi per soli titoli (e in ragione di circa il 90 per cento dei posti disponibili) nei ruoli del personale d'ordine, come se si trattasse di una Amministrazione simile alle altre e non di un Corpo speciale, con compiti speciali ed organici propri.

Ci sono inoltre altri motivi che suggeriscono e giustificano le norme dell'articolo 2 e tra questi uno di carattere morale, che non può essere trascurato: i servizi d'ordine nel Corpo forestale sono stati sempre, come lo sono tuttora, disimpegnati, ed egregiamente, da sottufficiali e guardie del Corpo, ritenuti a tale bisogna idonei; estrometterli, oggi, dando ad altri la preferenza, toccherebbe la loro suscettibilità, il loro amor proprio e lo stesso interesse del servizio ne risentirebbe deleteriamente.

Rimane infine da osservare che l'attuale ruolo d'ordine, nel numero degli organici stabiliti, è creazione del decreto legislativo n. 804, su sacrificio di un pari numero di sottufficiali e guardie, tolto dall'organico preesistente nei loro ruoli, per il che il provvedimento va inteso anche come atto di riparazione ad una ingiustizia inflitta al personale suddetto.

Con l'articolo 3 vengono fissate le norme che dovranno presiedere alla graduatoria di merito nell'ordine di assunzione; norme che non possono prescindere da titoli che non siano prettamente di servizio (grado ed anzianità).

Il criterio di inquadramento previsto dall'articolo 3 si ispira ad analoghi concetti già sanciti negli articoli 100 e 101 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e offre (oltre la garanzia di una continuità di comparata carriera al personale che l'ha conseguita nei ruoli di sottufficiali e guardie), all'Amministrazione di poter coprire subito le vacanze nei ruoli del gruppo C con elementi perfettamente idonei ed all'altezza del proprio compito.

Dall'approvazione di questo disegno di legge il Corpo forestale dello Stato si attende, fra l'altro, di poter risolvere anche un problema di carattere interno e contingente, relativo al rinvigorimento del personale tecnico inferiore del Corpo, bloccato dai nuovi limiti di mante-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nimento in servizio dei sottufficiali. Mentre se fosse possibile un ragguardevole passaggio di detto personale nei ruoli d'ordine, si potrebbe addivenire a promozioni in altrettanti gradi inferiori, e nel contempo procedere al conseguente reclutamento di un pari numero di allievi guardie, con pubblico concorso, con le

vacanze prodotte nell'organico dal passaggio dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie nel gruppo C.

Nessun aggravio, da quanto sopra, deriverà al bilancio dello Stato perchè già nel bilancio stesso sono previste le relative spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il passaggio del personale forestale nel gruppo C, previsto dagli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, è regolato dalle seguenti norme.

Art. 2.

Nella prima attuazione del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, due terzi dei posti vacanti di cui alla tabella A, annessa al decreto stesso, relativa al personale d'ordine di gruppo C, sono attribuiti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, al seguente personale del Corpo forestale dello Stato, che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne faccia domanda:

a) ai sottufficiali in attività di servizio che alla data del 1° luglio 1940 facevano parte dei ruoli del Corpo forestale dello Stato;

b) alle guardie scelte e guardie in attività di servizio fornite del titolo di studio prescritto per il personale d'ordine del gruppo C che abbiano almeno 15 anni di servizio;

c) alle guardie scelte in attività di servizio con almeno 18 anni di servizio.

Art. 3.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie che passano a norma del precedente articolo nel gruppo C del Corpo forestale dello Stato, sono inquadrati, all'atto della nomina, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, nei posti vacanti dei vari gradi di detto gruppo, purchè abbiano compiuto almeno otto anni di servizio forestale per il grado XII, dodici per il grado XI, venti per il grado X e venticinque per il grado IX. Tutti gli altri sono inquadrati nel grado XIII.

Dopo la valutazione degli anni di servizio, come stabilito dal precedente comma, la graduatoria sarà regolata secondo l'ordine di anzianità di servizio prestato nel Corpo.

Qualsiasi altra disposizione del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, in contrasto con le presenti norme è abrogata.